

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 16 ottobre 2015

QUESITO N. 1 del 9 settembre 2015

In riferimento al bando di gara per la "Realizzazione di un centro polivalente di edilizia sociale per anziani e giovani coppie" rif. CIG:6361810BAE , si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Requisiti progettisti: nel disciplinare di gara non è specificato se sono richiesti per i progettisti i requisiti minimi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui all'art. 263 del d.P.R. n.207/2010; se richiesti, è possibile indicare le categorie ed i relativi importi?

- Integrazione documentazione: nel disciplinare di gara si fa riferimento a dei modelli per la partecipazione e all'autorizzazione della Soprintendenza (allegati A,B,C,D,E,F,G) , non presenti nella documentazione a disposizione sul sito del comune di Adelfia. Si richiede la pubblicazione di tali allegati e di elaborati in formato editabile (file .dwg, .doc, ecc) qualora disponibili.

Risposta al quesito n. 1

- a) I requisiti dei progettisti, non ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, sono esclusivamente quelli di cui al 2.4.1. ("Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti") del Disciplinare di gara.
- b) Gli allegati, che, laddove editabili, il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo, sono stati resi disponibili nella pagina Internet della gara.

QUESITO N. 2 del 10 settembre 2015

Al punto III.2.3) Capacità tecnica è riportato

"d) qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica III, oppure associazione o indicazione di progettisti; in ogni caso progettisti qualificati e indicati nominativamente, ex art. 92,

comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010, come previsto dal disciplinare di gara."

Ma l'art 92 co 6 lettera a del DPR riguarda incarichi con compensi superiori a 100.000 euro, mentre il compenso professionale della gara è inferiore.

Si intendeva forse lettera b?

... diversamente sarebbero dovuti essere specificati requisiti con i vari importi di lavori richiesti dall'Ente.

Per la progettazione è richiesta la classe I.d vero?

Risposta al quesito n. 2

- a) Si conferma positivamente che, rilevando esclusivamente la fattispecie oggettiva del Bando di gara, al punto III.2.3), lettera d), dello stesso deve intendersi "lettera b" e non "lettera a)".
- b) La risposta all'ultima domanda "Per la progettazione è richiesta la classe I.d vero?" è contenuta alla lettera a) del Quesito N. 1.

QUESITO N. 3 del 5 ottobre 2015

Essendo interessato a partecipare alla gara e devo nominare un Tecnico esterno alla ditta e visto che nel disciplinare di gara e precisamente ai punti 2.4 e 2.4.1 si parla di requisiti per la progettazione, dei requisiti professionali e di ordine generale dei progettisti che firmeranno il progetto esecutivo, ma dai predetti punti non si evincono le Categorie e Classifiche che devono avere i progettisti.

Allora la domanda è: Di quali requisiti devono essere in possesso i progettisti?

Risposta al quesito n. 3

La risposta è quella di cui al Quesito N. 1, lettera a). Ad ulteriore specificazione, si significa che, nel silenzio del bando e del disciplinare di gara, non vi sono "Categorie e Classifiche" che rilevino al riguardo.

QUESITO N. 4 del 13 ottobre 2015

Alla Parte prima, punto 3 lettera b e c del disciplinare di gara è definito il numero di cartelle e di fogli massimo per ciascun punto di miglioramento, si domanda se l'introduzione del cartiglio nelle relazioni descrittive costituisca 1 (una) cartella, inoltre se l'introduzione di intestazione e piè di pagina costituisca riga.

Risposta al quesito n. 4

Il cartiglio non costituisce né cartella né foglio né è oggetto di valutazione.

L'intestazione e il piè di pagina non costituiscono riga.

QUESITO N. 5 del 15 ottobre 2015

Il sottoscritto sta predisponendo, per conto di un potenziale concorrente alla procedura di gara in oggetto, l'offerta tecnica migliorativa. Dalla lettura dei criteri di valutazione ritengo opportuno che vengano forniti dei chiarimenti per limitare, come più volte sottolineato dalla Giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC (ex AVCP), ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice, garantendo così il rispetto della "par condicio" tra i concorrenti[1].

Mi riferisco in particolare al primo criterio discrezionale di valutazione che di seguito si riporta integralmente:

Soluzioni migliorative riguardanti il pregio materico architettonico, anche con riferimento alla fruibilità complessiva dell'intervento: saranno favorevolmente valutate le proposte che assicurino, anche con riferimento alla fruibilità complessiva dell'intervento, un maggiore pregio materico architettonico delle opere previste, e ciò sia con riferimento ai materiali utilizzati che alle soluzioni tecniche adottate.

[1] È noto infatti che il c.d. Terzo Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 152 del 11/09/2008) è intervenuto a modificare l'originario art. 84, comma 3, recependo gli orientamenti della giurisprudenza e sopprimendo la parte relativa alla possibilità per la Commissione giudicatrice di fissare in via generale, prima dell'apertura delle buste, i criteri motivazionali. Quindi i criteri motivazionali, che serviranno da guida alla Commissione per potere operare la valutazione delle offerte, devono essere previsti integralmente nel disciplinare di gara, in modo da garantire la conoscenza a tutti gli Operatori economici. Le Stazioni appaltanti sono pertanto tenute a prevedere e ad indicare in modo esaustivo, i criteri di valutazione e, ove necessario, i sub-criteri nel bando di gara e nel disciplinare di gara, nonché i criteri motivazionali nel disciplinare di gara. Tali criteri devono essere articolati in modo che risulti chiaro ai potenziali concorrenti, già ad una prima lettura della documentazione di gara, in che modo verrà valutata la propria offerta. Gli operatori economici devono cioè essere in grado, letti i documenti di gara, di calibrare le proprie offerte in funzione dell'ottenimento del massimo punteggio possibile. E' da precisare che i criteri motivazionali sono cosa ben diversa dalla motivazione, ovvero dal percorso motivazionale in base al quale la Commissione di gara e i singoli membri di commissione attribuiscono i punteggi (e che è ovviamente successivo all'apertura delle offerte e alla loro valutazione). Anche se la specificazione dei sub-criteri attiene agli elementi di valutazione delle offerte mentre la specificazione dei criteri motivazionali attiene alle modalità tramite cui la Commissione attua i criteri di valutazione già indicati nel bando di gara, il principio sottostante è il medesimo: far conoscere a tutti i potenziali concorrenti, già in fase di pubblicazione del bando di gara, tanto i criteri di valutazione in base ai quali verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, quanto le modalità attraverso cui la Commissione giudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei punteggi stessi. Solo rendendo noti ai concorrenti nel bando o nella documentazione di gara, e quindi prima che formulino le offerte, i criteri di valutazione dell'appalto (con la ponderazione relativa a tali criteri ovvero il loro ordine d'importanza e l'eventuale articolazione in sub-criteri con i relativi

sub-pesi o sub-punteggi) e i criteri motivazionali, viene effettivamente garantito il principio della parità di trattamento e la piena trasparenza delle operazioni valutative. Qualsiasi cambiamento o integrazione, fornito successivamente alla pubblicazione del bando, sarebbe di per sé idoneo a ledere il principio, tanto caro al legislatore comunitario e richiamato dalle stesse Direttive a fondamento del D.Lgs. n. 163 del 2006, della c.d. "par condicio" e, come tale, censurabile dinanzi a un giudice amministrativo, in sede di impugnativa della lex specialis di gara, per violazione di legge e per difetto di istruttoria. Si richiama l'attenzione sul fatto che gli eventuali chiarimenti, precisazioni, ecc. resi nel corso della procedura di gara dalle Stazioni appaltanti su richiesta dei concorrenti, sono possibili solo ove siano resi 13 T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1710 del 2008; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Quater, sentenza n. 82 del 2009, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, n. 1445 del 2008. 14 T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Quater, sentenza n. 987 del 2011. Linee guida ITACA pag. 19 conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. Dandone massima pubblicità vengono garantiti tanto il principio della trasparenza dell'attività amministrativa quanto quello della parità di trattamento tra concorrenti [GUIDA OPERATIVA PER L'UTILIZZO DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DELL'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE]

In un intervento come quello oggetto di appalto, ovvero riguardante un immobile vincolato per il quale la soprintendenza si è riservata di procedere alla scelta dei materiali in sede di esecuzione lavori, appare ampiamente discrezionale la valutazione positiva o meno circa la scelta di un materiale rispetto ad un altro e peraltro potenzialmente contestabile nella fase successiva dalla stessa soprintendenza. Analoga riflessione può farsi sulle proposte che influiscano sull'aspetto architettonico, peraltro piuttosto blindato dal parere reso dalla competente Soprintendenza. Ancora meno chiaro appare il legame tra la fruibilità ed il pregio materico-architettonico. Per fruibilità di un bene infatti si intende "disponibilità al godimento". Ovviamente il progetto in questione è finalizzato a rendere fruibile un bene che oggi non lo è. Diviene difficile capire come delle scelte sui materiali o sull'assetto architettonico potrebbero rendere "più fruibile" il bene cui è stata attribuita una specifica destinazione. Se la stazione appaltante ha inteso riferirsi alla fruibilità per i diversamente abili, il criterio avrebbe una sua ratio. Diversamente si ritiene che il criterio, così come formulato, non possa consentire al concorrente di comprendere in quale modo sarà valutata la propria offerta e quindi di poter ipotizzare le soluzioni migliorative da proporre.

Risposta al quesito n. 5

L'elemento di valutazione, nell'ambito della declaratoria prevista dagli atti di gara, vuole lasciare ampio spazio all'autonomia tecnica dell'offerente nella fase di offerta tecnica, confidando nella professionalità e capacità imprenditoriale dello stesso, che potrà esprimersi, nel perimetro individuato dall'elemento, nel modo che riterrà più confacente. Non si ritiene necessario pertanto fornire altre indicazioni che, in ogni caso, sarebbero fuorvianti in quanto eccedenti le previsioni degli atti di gara.

QUESITO N. 6 del 15 ottobre 2015

Si richiede una integrazione documentale relativa ai progettisti: per i suddetti non è previsto modello di dichiarazione?

Risposta al quesito n. 6

Sebbene l'uso dei modelli forniti dalla stazione appaltante non sia obbligatorio, si rende disponibile nella pagina internet della gara, ferma restando la conformità delle dichiarazioni a quelle richieste dagli atti di gara, un modello per le dichiarazioni di cui al quesito.